



Università
degli Studi di
Messina

LA RETTRICE

VISTA	la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA	la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;
VISTO	lo Statuto dell'Ateneo da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014;
VISTO	il Regolamento generale d'Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016 ed, in particolare, l'art.11;
VISTO	il vigente Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali;
VISTO	il D.R. prot. n. 98653 del 25 luglio 2023 con il quale sono stati eletti i rappresentanti degli studenti in seno agli Organi collegiali per un biennio, ovvero fino al 6 agosto 2025;
RITENUTA	dunque, la necessità di indire le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi accademici per il biennio 2025-2027;
CONSIDERATO	che è possibile avvalersi del servizio "Gestione Elezioni di Ateneo – GEA" del CINECA, il quale consente la gestione in modalità telematica delle seguenti fasi della procedura elettorale: configurazione dell'evento, gestione delle liste e delle candidature, gestione sottoscrizioni, gestione estrazione dei dati, gestione dei risultati;
RAVVISATA	altresì la necessità di avvalersi del sistema U-Vote del CINECA per la gestione delle operazioni di voto e di scrutinio;
RAVVISATA	la necessità di procedere al rinnovo, per il biennio 2025/2027, delle rappresentanze studentesche, in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e al C.S.A.S.U..

DECRETA

Art. 1

Sono indette **per i giorni 14 e 15 maggio 2025**, per il biennio 2025/2027, le seguenti elezioni:

- a) cinque rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico;
- b) due rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- c) due rappresentanti degli studenti in seno al Comitato Sovrintendente alle Attività Sportive Universitarie (C.S.A.S.U.);

- d) un rappresentante dei Dottorandi e Assegnisti di Ricerca in seno al Senato Accademico;
- e) un rappresentante degli Specializzandi in seno al Senato Accademico.

Le elezioni si svolgeranno col sistema e le modalità previste dalle disposizioni sopra citate.

Nei giorni 14 e 15 maggio 2025 non saranno sospese le attività didattiche.

Art.2

Le votazioni avranno luogo mercoledì 14 maggio 2025 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e giovedì 15 maggio 2025, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

Le suddette votazioni si terranno con modalità telematica, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida operative pubblicate sul sito web d'Ateneo nella sezione relativa alle elezioni studentesche per il biennio 2025-2027.

Art. 3

Hanno diritto all'elettorato attivo, per le elezioni di cui all'art. 1 lettera a), b) e c), gli studenti regolarmente iscritti, nell'anno accademico 2024/2025 ai corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o a ciclo unico.

Hanno diritto all'elettorato passivo, per le elezioni di cui all'art. 1 lettera a), b) e c), gli studenti regolarmente iscritti nell'anno accademico 2024/2025 ai corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o a ciclo unico, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per le elezioni di cui all'art. 1 lettera d), gli iscritti ad un corso di dottorato di ricerca e i titolari di assegnisti di ricerca alla data di emanazione del presente decreto.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per le elezioni di cui all'art. 1 lettera e), gli specializzandi regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione nell'anno accademico 2023/2024 e nell'anno accademico 2024/2025.

Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo si applica in ogni caso e per tutte le categorie di studenti, specializzandi, dottorandi e assegnisti, l'art. 4 del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Collegiali.

Art. 4

Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno pubblicati sul sito web dell'Università (www.unime.it/ufficioelettorale) entro i termini previsti dall'art. 6 del Regolamento.

Eventuali ricorsi per rettifiche ed integrazioni ai suddetti elenchi potranno essere presentati entro e non oltre le ore 12,00 del 5° giorno successivo alla loro pubblicazione presso l'Unità Operativa Procedure Elettorali all'indirizzo: protocollo@unime.it.

Sul ricorso decide la Commissione elettorale con provvedimento definitivo, entro le 48 ore successive. Non si computano nel termine il sabato, i giorni festivi e i giorni di chiusura dell'Ateneo.

Art. 5

Le liste dei candidati devono essere inserite online nell'applicativo G.E.A. (Gestione Elezioni d'Ateneo) fornito da CINECA a **partire dalle ore 9.00 dell'1 aprile 2025 e fino alle ore 12,00 dell'11 aprile 2025.**

Le procedure telematiche sono stabilite da apposito manuale operativo pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Per richiedere l'ammissione di una lista alla competizione elettorale, il presentatore di lista deve creare la lista e scegliere i collegi in cui intende presentarla: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e C.S.A.S.U.

Per ogni collegio il presentatore della lista dovrà invitare gli studenti che intende candidare e attendere le conferme dei candidati invitati. Gli studenti invitati a candidarsi dovranno accedere nell'applicativo e confermare o rifiutare l'invito.

Le liste dei candidati saranno redatte in ordine alfabetico, non sono ammesse più candidature dello stesso candidato in liste diverse, pena l'esclusione di tutte le candidature, il numero dei candidati di ogni lista non può essere superiore al doppio di quello dei candidati da eleggere in ciascuna elezione.

Lo stesso studente, che abbia i requisiti, può presentare la propria candidatura per l'elezione delle rappresentanze presso più organi, salva l'opzione, in caso di elezione in più organi, per uno solo di questi, da far pervenire entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, all'Ufficio preposto alle procedure elettorali.

In caso di mancata dichiarazione di opzione lo studente viene considerato eletto nell'ordine: al Consiglio di Amministrazione dell'Università, al Senato Accademico, al Comitato Sovraintendente Attività Sportive Universitarie (C.S.A.S.U.), al Consiglio di Dipartimento, ed, infine, ai Consigli di Corso di studio, con le conseguenti surroghe ai sensi del comma 3 dell'art. 5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio di Corso di Studio e componente del Consiglio di Dipartimento e tra le cariche di componente del Consiglio degli studenti e di componente del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio del corso di studio.

I Dottorandi, gli Assegnisti e gli Specializzandi che intendono candidarsi come rappresentanti in seno al Senato Accademico, dovranno presentare la propria candidatura nell'applicativo G.E.A..

Completata la presentazione delle liste e delle candidature l'Unità Operativa Procedure Elettorali verifica quanto inserito sull'applicativo G.E.A..

Art. 6

Chiusa la fase di presentazione si aprirà la fase delle sottoscrizioni nella quale gli studenti elettori dovranno accedere nell'applicativo G.E.A. (Gestione Elezioni d'Ateneo), scegliere la lista che intendono sottoscrivere, visualizzare gli organi collegiali dove la lista è stata presentata e confermare la sottoscrizione per la lista.

Sarà possibile sottoscrivere le liste dalle ore 9:00 del 12 aprile 2025 alle ore 23,59 del 21 aprile 2025.

Le liste dovranno essere sottoscritte da un numero di studenti che godono dell'elettorato attivo non inferiore a sessanta e non superiore a cento.

Concluse le operazioni di sottoscrizione delle liste, l'Unità Operativa Procedure elettorali procederà alla pubblicazione provvisoria delle liste e dei candidati, così come presentate, al solo fine di consentire a chiunque ne abbia interesse di presentare ricorsi e segnalare irregolarità entro il termine perentorio di 48 ore dalla pubblicazione medesima.

Successivamente l'Unità Operativa Procedure Elettorali procederà all'esame delle candidature sulla piattaforma G.E.A. e in caso di irregolarità insanabili procederà all'esclusione dei candidati o delle liste.

I candidati esclusi, entro e non oltre 48 ore dall'avvenuta comunicazione, possono proporre ricorso alla Commissione elettorale che si pronuncerà entro le 48 ore successive.

Successivamente, presso i locali dell'Unità Operativa Procedure Elettorali, alla presenza dei presentatori delle liste si procederà al sorteggio per l'assegnazione dell'ordine delle liste nelle schede elettorali.

Del giorno e dell'ora del sorteggio sarà data tempestiva comunicazione sul sito web dell'Ateneo e ai presentatori di lista.

L'Unità Operativa Procedure Elettorali completate tutte le operazioni descritte provvederà alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo delle liste dei candidati ammessi assegnando il relativo numero di lista sulla base dei risultati delle operazioni di sorteggio.

Art. 7

Con successivo Decreto Rettorale o del Direttore Generale si procederà alla determinazione del numero e dell'ubicazione dei seggi, nonché alla nomina dei loro componenti.

Art. 8

E' compito del Presidente del seggio controllare l'idoneità del locale in cui avvengono le votazioni. Presso ogni sede elettorale sono predisposte apposite postazioni telematiche per le votazioni, adeguatamente schermate al fine di garantire la libera e segreta espressione del voto. Costituito il seggio elettorale, il Presidente procede alla verifica del materiale elettorale e delle apparecchiature informatiche, avviando i video-terminali delle postazioni telematiche e provvedendo al controllo del regolare funzionamento di tutta la strumentazione. A tal fine, il Presidente può essere supportato dai referenti informatici appositamente individuati.

Lo svolgimento delle votazioni avviene mediante un'apposita procedura informatizzata che garantisce l'anonimato, assicura la segretezza e la sicurezza del voto ed evita le contestazioni.

Non è possibile, infatti, generare schede completamente o parzialmente nulle.

A seguito dell'identificazione, l'elettore viene invitato ad accedere ad una delle postazioni telematiche dotate di video terminali con tastiera e ad inserire le credenziali di accesso al sistema di voto telematico.

Il sistema accerta le credenziali dell'elettore e consente l'accesso per la votazione, fornendo l'elenco degli organi per il quale l'elettore ha diritto di votare.

Per le elezioni con candidatura diretta, l'elettore manifesta il proprio voto, selezionando il nominativo del candidato prescelto.

Nel caso di voti di lista, il sistema telematico non consente di selezionare alcun candidato senza spuntare il relativo contrassegno di lista, né è consentito esprimere preferenze per candidati iscritti in una lista diversa da quella selezionata. Sono validi i voti di lista nel caso in cui l'elettore selezioni solo il contrassegno della lista, senza individuare alcun candidato. Ad ogni votazione di organo, prima che le preferenze espresse vengano inviate all'urna centrale, viene richiesta dal sistema esplicita conferma della volontà di voto dell'elettore. Dopo l'avvenuta conferma del voto espresso, le preferenze sono cifrate ed inviate all'urna centrale e, a seguito di tale invio, non sono più modificabili né revocabili. Dopo l'ultima votazione, il sistema indica all'elettore che la procedura è terminata e che può pertanto abbandonare la postazione elettorale. L'elettore può scegliere anche l'opzione di voto "scheda bianca".

Art. 9

Il 15 maggio 2025 a decorrere dalle 14,30, si insedierà il seggio n. 1 che, con il supporto del CINECA, procederà alle operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti.

Lo spoglio dei voti è effettuato automaticamente dal sistema telematico.

Art. 10

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso alla Commissione elettorale da parte degli aventi titolo, entro 48 ore dalla pubblicazione del verbale di proclamazione sul sito dell'Ateneo.

Il ricorso deve essere depositato all'indirizzo: protocollo@unime.it. Sul ricorso decide la Commissione elettorale entro i 5 giorni successivi. La sua decisione è inappellabile.

Art. 11

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali – Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, - l'Università degli Studi di Messina, in qualità di Titolare del trattamento dati, si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni personali fornite. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza. dei diritti degli interessati e per finalità connesse e strumentali alla gestione della procedura elettorale e di nomina. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del corretto espletamento della procedura. L'informativa estesa sul trattamento dati nelle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche è integralmente e liberamente disponibile sul sito <https://www.unime.it>

Art. 12

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento, si applicano le disposizioni indicate nelle premesse e il manuale operativo.

LA RETTRICE
(Prof.ssa Giovanna Spatari)

r.p.a.: Dott.ssa Daniela Maiorana